

REGOLAMENTO


PER LA GESTIONE

DELLE COSE RITROVATE

CONSEGNATE AL COMUNE

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 16/02/2011

ALLEGATO N. 1
APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIARE N. 7 DD. 16/02/2011
E COSTITUITO DAN. 7 (SETTE)
FOGLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Salvatore Di Giuseppe)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Salvatore Di Giuseppe", written over the printed name of the Municipal Secretary.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure a seguito del ritrovamento di cose mobili nel territorio comunale di Aquileia nonché le attività afferenti salvo che non ricadano nella disciplina di altra specifica normativa.

In via generale sono considerate cose mobili tutti quei beni non stabilmente fissati al suolo.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- alle cose in stato di abbandono perché fuori uso aventi valore di rottame/rifiuti,
- ai veicoli a motore iscritti in pubblici registri, con targa, telaio o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario,
- ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi, la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di P.S.
- agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzati

Ai fini del presente regolamento sono equiparate a cose mobili i veicoli funzionanti a propulsione muscolare (biciclette e simili).

Art. 2

Ufficio comunale competente

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato all'ufficio economato del Servizio Bilancio e Programmi del Comune di Aquileia, che provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 927 e seguenti del codice civile.

In caso di ritrovamento di documenti, elencati a titolo esemplificativo al primo comma del succitato art. 12, l'ufficio competente è il servizio di Polizia municipale.

Art. 3

Obblighi per il ritrovatore di cosa mobile

Ai sensi dell' art. 927 del codice civile, chiunque trovi una cosa mobile, come descritta all'art. 1 del presente regolamento, della quale non conosca il proprietario e, quindi, non possa provvedere direttamente alla restituzione, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco, tramite l'ufficio comunale competente, con l'indicazione delle circostanze di luogo, di tempo e delle modalità di ritrovamento.

Art. 4

Ricezione degli oggetti ritrovati

Al momento della consegna della cosa ritrovata l'incaricato dell'ufficio, accertata l'identità del consegnatario, predispone apposito "verbale di deposito di cosa ritrovata". Il verbale deve contenere la descrizione del bene ritrovato e le circostanze del ritrovamento. Al momento del deposito va rilasciata al ritrovatore specifica "ricevuta di cosa ritrovata".

Quando la consegna delle cose trovate ha luogo tramite gli agenti di polizia municipale, autorità di P.S. i relativi rapporti di servizio saranno allegati al verbale di cui al precedente comma.

Art. 5

Registrazione e presa in carico

Il predetto ufficio provvede a prendere immediatamente in carico le cose ritrovate, annotando le stesse su apposito registro cartaceo e/o informatico con numerazione progressiva.

Nel registro sono indicati:

- le circostanze del ritrovamento

- la natura e la descrizione dettagliata del bene
- il nominativo del ritrovatore
- la data della consegna,

Nel registro sono altresì trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

All'oggetto o al contenitore del medesimo, deve essere applicato uno scontrino/tesserino riportante il numero corrispondente a quello di registrazione, la data di deposito, il nominativo del ritrovatore e la descrizione sintetica del bene.

Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti relativi all'oggetto stesso.

Se trattasi di oggetti preziosi, o presunti tali, l'ufficio curerà a far stimare l'oggetto da persona competente e di propria fiducia. Alle operazioni di stima sarà presente il ritrovatore.

L'ufficio deve sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, forzando, ove occorra, l'apertura di oggetto chiusi a chiave come borse e valigie.

Nel caso vengano ritrovate sostanze pericolose o nocive l'ufficio provvede ad avvisare il Comando di Polizia Municipale per i successivi adempimenti.

Quando si tratti di chiavi, libri, sciarpe nonché oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine ecc. non sarà rilasciata ricevuta e non si procederà all'iscrizione nel registro. Detti oggetti saranno trattenuti per 12 mesi dalla data di ritrovamento e verranno consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario. Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 6

Locali di deposito e di custodia degli oggetti

Le cose ritrovate devono essere depositate esclusivamente nei locali a ciò destinati.

Gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane braccialetti, saranno custoditi in apposita cassaforte. Per oggetti di considerevole valore è possibile ricorrere a cassette di sicurezza a pagamento presso istituto bancario.

Le somme di denaro andranno o versate alla tesoreria Comunale, con l'emissione della relativa reversale di incasso.

Le biciclette e gli altri beni ingombranti saranno depositati presso il magazzino comunale.

Gli altri oggetti non ingombranti e oggetti minuti di modico valore dovranno essere custoditi presso gli uffici comunali.

Qualora i beni oggetto di ritrovamento non possano essere custoditi come sopra indicato l'ufficio può disporre il loro trasferimento presso locali idonei, anche a pagamento, fermo restando che le spese per il trasporto, la custodia, la conservazione o la manutenzione ecc. saranno addebitate totalmente al proprietario o al ritrovatore.

L'amministrazione può autorizzare il ritrovatore a recuperare e custodire i beni di cui al precedente comma, a condizione che il recupero e la custodia siano gratuiti. A tal fine il ritrovatore dovrà dichiarare la gratuità e comunicare il luogo del deposito del bene onde consentire all'amministrazione l'accesso in qualsiasi momento.

Art. 7

Oggetti deperibili

Qualora l'oggetto sia deperibile o non conservabile e non sia possibile individuare in tempo utile il proprietario, l'ufficio deve procedere alla vendita al prezzo corrente di mercato ed il ricavato verrà versato alla tesoreria comunale con l'emissione di una reversale di incasso. Per l'eventuale somma ricavata dalla vendita si osservano le disposizioni della cosa ritrovata.

Qualora non sia possibile procedere alla vendita l'ufficio provvederà alla distruzione dei beni redigendo apposito verbale.

La distruzione dovrà avvenire non prima di 48 ore dal ritrovamento, sempre che non risulti necessario eliminare prima l'oggetto per motivi di igiene.

Oggetti non deperibili che presentino un evidente stato di degrado possono essere distrutti dopo 48 ore dal ritrovamento, per motivi igienico-sanitari. Della distruzione viene redatto apposito verbale.

Art. 8

Notizia del ritrovamento

Ai sensi dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e da restare affisso per tre giorni ogni volta.

Gli estremi dell'avvenuta pubblicazione devono risultare da apposita dichiarazione del messo apposta sull'avviso stesso.

L'avviso deve contenere: genere dell'oggetto e data del deposito.

La forma di pubblicità prevista dall'art. 928 può essere integrata con una scheda denominata "Oggetti ritrovati" da pubblicare sul sito internet del Comune.

Art. 9

Ricerche per l'identificazione del proprietario

Se la cosa ritrovata, presenta elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio provvede a dare notizia a mezzo posta dell'avvenuto ritrovamento.

In ogni altro caso, qualora l'oggetto rinvenuto presenti elementi utili per giungere a rintracciare il proprietario o lo smarritore, l'ufficio dovrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione.

Art. 10

Comunicazioni per oggetti di sospetta provenienza

Qualora si abbia motivo per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ufficio di cui all'art. 2 deve dare prontamente notizia scritta del deposito al Comando Carabinieri competente per territorio.

Art. 11

Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici

In caso di ritrovamento di oggetti di cui sia identificabile il proprietario, l'ufficio provvederà ad inviare comunicazione ai proprietari del rinvenimento per consentire il ritiro degli stessi presso l'ufficio comunale.

Su espressa richiesta dell'interessato, a mezzo posta, a mezzo comunicazione fax o posta elettronica, gli oggetti possono essere spediti presso il domicilio del destinatario con spese a suo carico. L'ufficio non assume alcuna responsabilità di quanto spedito.

Art. 12

Restituzione documenti

A titolo esemplificativo vengono considerati documenti:

- carte d'identità
- patenti di guida, carte di circolazione
- passaporti, carte di soggiorno, permessi di soggiorno, porto d'armi e simili;
- tessere di identificazione rilasciate da Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti;

- libretti e tessere universitarie;
- tessere sanitarie e codici fiscali;
- libretti di pensione;
- carte di credito, bancomat, assegni di c/c, libretti di risparmio, vaglia e simili;
- altri documenti aventi valore certificativo.

Per i documenti relativi a persone residenti nel Comune di Aquileia l'ufficio competente provvederà ad inviare comunicazione ai proprietari del rinvenimento per consentire il ritiro degli stessi presso l'ufficio comunale.

Per i documenti relativi a persone residenti in altri comuni l'ufficio provvederà ad inviare comunicazione ai proprietari del rinvenimento per consentire il ritiro degli stessi presso l'ufficio comunale.

Qualora gli intestatari non siano reperibili o non si presentino per il ritiro entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso, i medesimi saranno spediti al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

Per i documenti appartenenti a cittadini stranieri, qualora non residenti nel territorio comunale o comunque irreperibili, vengono inviati alle rappresentanze Consolari o alle Ambasciate.

I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

Restituzione della cosa al proprietario

Le cose ritrovate, od il loro ricavato quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara e provi di esserne il proprietario.

Della restituzione viene redatto apposito verbale nel quale debbono venire indicati, oltre alla data della operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze comprovanti la veridicità della proprietà della cosa ritrovata;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Copia del verbale di restituzione deve essere inviata al rinvenitore ed all'ufficio presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

Il proprietario, al momento del ritiro della cosa depositata, oppure ricevendone il prezzo, deve pagare le spese occorse di deposito, custodia e mantenimento.

Art. 14

Restituzione della cosa al ritrovatore

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo ricavato quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve essere quindi restituita al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente incaricata, munita di delega con firma autenticata.

A tal fine l'ufficio provvederà ad avvertire l'interessato a mezzo di raccomandata A/R il quale avrà tempo due mesi dalla data di ricezione della raccomandata per provvedere al ritiro, previo pagamento delle spese occorse di deposito, custodia e mantenimento

All'atto della restituzione l'ufficio deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare l'eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'ufficio.

La consegna è sempre subordinata all'accertamento della identità del ritrovatore.

Non si fa luogo alla restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti dell'amministrazione comunale, pubblici ufficiali e incaricati di pubblici servizi, durante l'esercizio delle loro funzioni o attività pubbliche e la proprietà, decorsi i tempi di legge, viene acquisita dall'amministrazione comunale, semprechè nel termine stabilito non si presenti per il ritiro il proprietario,

Art. 15

Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci

Le cose depositate, od il loro ricavato, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

Art. 16

Spese occorse

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il ricavato, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate. Tali spese devono essere specificamente documentate.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune di Aquileia è gratuito.

Art. 17

Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate

Decorsi i termini previsti dagli artt. 12 e 13 senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro degli oggetti e nel caso previsto al comma 7 dell'art. 13 il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

I proventi dei beni rinvenuti e non riconsegnati o non devoluti al ritrovatore, saranno così utilizzati:

- somme in denaro – verranno utilizzate per finalità sociali
- oggetti di scarso o nullo valore commerciale e/o uso – verranno eliminati entro 30 gg. e della distruzione viene redatto apposito verbale.
- oggetti riutilizzabili potranno:
 - possono essere gratuitamente ceduti ad enti pubblici, istituti di beneficenza, associazioni ed altri enti senza fini di lucro, locali o nazionali,
 - qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ad utilizzati dagli uffici comunali, su richiesta motivata degli stessi;
 - possono essere alienati, a seconda della convenienza del loro valore tramite asta pubblica, previa stima peritale del valore il cui ricavato sarà destinato come le somme di denaro

Art. 18

Ricognizioni alle cose ritrovate

Le ricognizioni agli oggetti rinvenuti sono ammesse nei giorni e negli orari consentiti.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune.

In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati negli artt. 11 e 13.

Art. 19

Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile.

Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione del personale del Comune addetto al servizio, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del servizio da parte delle forze dell'ordine, dei dipendenti di enti pubblici, di custodi ed inservienti di pubblici uffici.

Art. 20

Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 21

Responsabilità

L'ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare prima della consegna dei beni all'ufficio ovvero quando la riconsegna degli oggetti è effettuata ad altri organi o enti.